



COMUNE DI BUTTAPIETRA

PROVINCIA DI VERONA

Ufficio: EDILIZIA PRIVATA

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.36 DEL 07-08-2020

**Oggetto: VARIANTE AL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (P.A.T.),
AI SENSI DELL'ART. 14 DELLA L.R. N. 14/2017. ADEGUAMENTO
ALLE DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI
SUOLO - ADOZIONE**

PROPOSTA DI DELIBERA DI INIZIATIVA DELL' ASSESSORE LUCA ZONIN

Premesso che:

il Comune di Buttapietra è dotato di PAT ratificato dalla Provincia di Verona con deliberazione n. 164 del 18.11.2016 e divenuto efficace quindici giorni dopo la pubblicazione sul B.U.R. n. 118 del 24.12.2016;

la Regione Veneto con legge regionale 6 giugno 2017 n. 14 "*Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio*", ha operato una complessiva riforma per il contenimento del consumo di suolo assumendo quali principi informativi, contenuti all'art. 1, comma 2, "*la programmazione del consumo di suolo e la riduzione progressiva e controllata della sua copertura artificiale attraverso la tutela del paesaggio, delle reti ecologiche, delle superfici agricole e forestali e delle loro produzioni, la promozione della biodiversità coltivata, la rinaturalizzazione di suolo impropriamente occupato, la riqualificazione e la rigenerazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata, contemplando l'utilizzo di nuove risorse territoriali esclusivamente quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente, in coerenza con quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. d) della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11*";

la legge regionale n. 14/2017, all'art. 13 "*Disposizioni transitorie*", comma 9, stabilisce che i Comuni provvedano alla individuazione delle aree di urbanizzazione consolidata entro 60 gg. dall'entrata in vigore della legge, ovvero entro il 24 agosto 2017. Gli ambiti della "*urbanizzazione consolidata*", sono definiti all'art. 2, comma 1, lett e) della legge, come "*l'insieme delle parti di territorio già edificate, comprensivo delle aree libere intercluse o di completamento destinate dallo strumento urbanistico alla trasformazione insediativa, delle dotazioni di aree pubbliche per servizi e attrezzature collettive, delle infrastrutture e delle viabilità già attuate o in fase di attuazione, nonché le parti del territorio oggetto di un piano urbanistico attuativo approvato e i nuclei insediativi in zona agricola.*" Nel medesimo comma

è precisato inoltre che gli ambiti di urbanizzazione consolidata non coincidono necessariamente con quelli individuati dal Piano di Assetto del Territorio (PAT);

la Regione Veneto ha inviato in data. 26.06.2017, prot. n. 6563, scheda informativa contenente i dati territoriali richiesti ai Comuni, utili alla emanazione del provvedimento di Giunta Regionale, di cui all'art. 4, comma 2, lett. a), con il quale stabilire il consumo di suolo ammesso nel territorio regionale;

con deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 24.08.2017, avente ad oggetto "individuazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata ai sensi dell'art. 13 punto 9 della LR 14 del 06.06.2017 così come definiti dalla lett. E) comma 1, art. 2 della stessa legge regionale", è stata approvata la individuazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata ai sensi della L.R. 14/2017, e trasmessa la documentazione alla Regione Veneto in data 9.8.2017, prot. n. 27252;

il primo Piano degli Interventi è attualmente in fase di approvazione;

con deliberazione di Giunta Regionale n. 668 del 15.5.2018, allegato C, la Regione Veneto ha approvato la definizione della quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale e la sua ripartizione per ambiti comunali o sovracomunali omogenei;

Tutto ciò premesso,

Richiamato l'art. 13, comma 10, della L.R. n. 14/2017, con cui si dispone che entro 18 mesi dalla pubblicazione nel BUR del provvedimento della Giunta Regionale che individua la quantità massima del consumo del suolo, i Comuni devono approvare la variante di adeguamento allo strumento urbanistico generale secondo le procedure semplificate di cui all'art. 14 e, contestualmente alla sua pubblicazione, ne trasmettono copia alla Regione;

Accertato che con determinazione del Dirigente dell'Area Tecnica n. 155 del 17.05.2019 è stato conferito incarico tecnico all'arch. Roberto Sbrogiò di Verona per la redazione della variante al P.A.T. di adeguamento alla L.R. n. 14/17;

Preso atto del procedimento semplificato di adeguamento del PAT, ai sensi dell'art. 14 della LR 14/17, che testualmente recita:

“1. Per le finalità di cui al comma 10 dell'articolo 13:

a) i comuni non dotati di piano di assetto del territorio (PAT), in deroga al divieto di cui all'articolo 48, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, approvano la variante al piano regolatore generale secondo la procedura di cui all'articolo 50, commi 6, 7 e 8 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61;

b) i comuni dotati di PAT, in deroga a quanto previsto dall'articolo 14 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e dall'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”, approvano la variante urbanistica secondo la procedura di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.

2. Entro otto giorni dall'adozione, la variante al PAT è depositata e resa pubblica presso la sede del comune per trenta giorni consecutivi, decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni. Dell'avvenuto deposito è data notizia con le modalità di cui all'articolo 32, della legge 18 giugno 2009, n. 69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”. Il comune può attuare ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna.

3. Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il consiglio comunale decide sulle stesse e contestualmente approva la variante semplificata.

4. Copia integrale della variante approvata è trasmessa, a fini conoscitivi, all'ente competente all'approvazione del PAT, ed è depositata presso la sede del comune per la libera consultazione.

5. La variante diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nel sito internet del comune”.

Accertata la necessità di adeguare il PAT alle previsioni della citata LR 14/17, precisando che la quantità massima di consumo del suolo ammessa per il Comune di Buttapietra con DGRV n. 668/2018 è pari ad ha 2,40, quantità inferiore alla SAU residua trasferibile a seguito Primo PI (mq. 143.973), la quantità massima di consumo di suolo stabilita con la DGRV 668/2018 viene stabilita come limite massimo di suolo consumabile;;

Ritenuto, quindi, di accedere secondo le procedure semplificate all'adeguamento del PAT alla LR14/2017 - disposizioni per il contenimento del consumo di suolo, con l'adozione della variante al PAT costituita dai seguenti elaborati, prot. n. 6920 del 03.08.2020, redatti dall'arch. Roberto Sbrogio':

- Elab_1_Ambiti di urbanizzazione consolidata AUC;
- Elab_2_Norme Tecniche;
- Elab_3_Schedatura LR 14_2017;
- Elab_4_Registro Fondiario;
- Elab_5_Relazione Tecnica;
- Elab_ _Asseverazione di non necessità VCI;
- Elab_ _Asseverazione di non necessità VINCA;

Dato atto che, con la sola esclusione degli elaborati di progetto di Variante al PAT, rimangono fermi tutti i contenuti del Piano di Assetto del Territorio approvato e, conseguentemente, i relativi elaborati;

Precisato che i Piani degli Interventi che saranno adottati successivamente alla presente Variante al PAT dovranno effettuare attività ricognitiva e di monitoraggio sul consumo di suolo in riferimento al valore di superficie trasformabile approvata, e ai disposti della LR n. 14/2017 e della DGR n. 668 del 15 maggio 2018.

Vista la L.R. 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il Governo del Territorio”, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. 14 del 6 giugno 2017, recante “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 668 del 15 maggio 2018 “Individuazione della quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a), della Legge Regionale 6 giugno 2017 n. 14 - Deliberazione n. 125/CR del 19 dicembre 2017”;

Verificato l'art. 78 del Dlgs n. 267/2000 e dato atto che l'adeguamento del PAT alla L.R. 14/2017 è un obbligo di legge che non apporta alcun mutamento alla destinazione dei suoli, l'obbligo di astensione, di cui al citato articolo di legge, per i consiglieri comunali non si applica in quanto provvedimento a carattere generale;

PROPONE

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Di adottare la variante al PAT di adeguamento alla Legge Regionale 14 del 6 giugno 2017, recante "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio", composta dai seguenti elaborati, prot. n. 6920 del 03.08.2020:

- Elab_1_Ambiti di urbanizzazione consolidata AUC;
- Elab_2_Norme Tecniche;
- Elab_3_Schedatura LR 14_2017;
- Elab_4_Registro Fondiario;
- Elab_5_Relazione Tecnica;
- Elab_ _Asseverazione di non necessità VCI;
- Elab_ _Asseverazione di non necessità VINCA;

3. Di dare atto che, per effetto del presente provvedimento, gli elaborati del PAT del Comune di Buttapietra vengono integrati con gli elaborati di cui al precedente punto 2.

Il Sindaco pone in trattazione la proposta sopra riportata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell'Assessore;

Uditi gli interventi.....

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;

Ritenuta propria la competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.lgs. 267/2000;

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si recepiscono nel presente provvedimento;

Acquisito il parere di regolarità tecnica in ordine alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267, recante il "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento delle autonomie locali";

DATO ATTO che la presente deliberazione non necessita l'acquisizione del parere di regolarità contabile ex art. 49 del DLGS 267/2000 in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Con voti favorevoli n. __, contrari n. __, astenuti n. __ su n. __ consiglieri presenti, espressi legalmente,

D E L I B E R A

Di approvare integralmente la proposta di cui in premessa, che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. __, contrari n. __, astenuti n. __ su n. __ consiglieri presenti, espressi legalmente,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, immediatamente eseguibile, stante la necessità di pubblicizzare la raccolta delle disponibilità.